

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RIGUARDANTI L’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRANVIARIA DI ROMA “PIAZZALE DEL VERANO – PIAZZALE STAZIONE TIBURTINA”.

CIG: B4229D18E1

CUP: J84I19003410001

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente documento (di seguito, **“Disciplinare”**) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, **“Bando”**) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, **“Codice dei Contratti”**). Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’intervento denominato **“Collegamento Tranviario tra Piazzale del Verano e Piazzale Stazione Tiburtina”**, già indicato con D.P.C.M. 5 agosto 2021 quale intervento infrastrutturale prioritario ai sensi dell’articolo 4, co. 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55, e per il quale è stato nominato Commissario straordinario del Governo per l’espletamento delle relative attività (di seguito, **“Commissario Straordinario”**) l’Ing. Paolo Delli Veneri, sostituito, con D.P.C.M. 14 aprile 2022, dall’Arch. Maria Lucia Conti con atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 365 del 3 marzo 2022.

La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**) e, in attuazione dei poteri commissariali di cui all’articolo 4, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e in applicazione di quanto previsto nell’ordinanza commissariale n.6/T del 5 agosto 2024 nonché nella determina a contrarre, si svolgerà in deroga al Codice dei Contratti, ai regolamenti e o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara.

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto di Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti (di seguito, **“Stazione Appaltante”**), soggetto responsabile dell’avvio e dell’attuazione del predetto intervento, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta in data 25 luglio 2024.

Ai sensi dell’articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall’articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, **“Piattaforma Telematica”**), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, **“Portale”**).

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, *"CAM"*) di cui al D.M. 8 maggio 2012, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, *"MASE"*); inoltre si segnalano anche i CAM sui *"Servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali"* adottati con D.M. n. 279 del 5 agosto 2024 (pubblicati in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024) e sul *"Servizio trasporto pubblico"*, attualmente in corso di definizione e che dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione (si veda <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>).

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei Contratti.

Si applicano alla presente procedura il Protocollo e il Patto di Integrità di cui all'ALLEGATO 1 al presente Disciplinare e di seguito richiamati:

- 1) Protocollo d'Intesa siglato dal Commissario Straordinario e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (ovvero Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL), (di seguito, *"Protocollo Sindacati"*), (cfr. sub-Allegato 1.1);
- 2) Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, di cui costituisce l'allegato n. 5 alla sottosezione 2.3 (di seguito, *"Patto d'Integrità"*) (cfr. sub-Allegato 1.2).

Ogni partecipante alla procedura, in ottemperanza all'articolo 1, co. 17, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, dovrà accettare, a pena di esclusione, tutti gli obblighi e i vincoli previsti nel Patto di Integrità di cui al precedente punto 2) nonché prendere visione del Protocollo Sindacati di cui al precedente punto 1), il tutto secondo quanto indicato ai successivi articoli 8.4 e 8.5 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti è l'Ing. Wanda Giornetti, secondo quanto stabilito nella determina di nomina n. rep. QG/1384 dell'8 ottobre 2024, n. prot. QG/41382/2024.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, *"RUP"*) è l'arch. Ilaria Verdoliva, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0432567 del 29 ottobre 2024, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO

3.1 Oggetto

Ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7, l'appalto ha per oggetto i servizi tecnici relativi ai lavori di realizzazione della linea tranviaria di Roma "PIAZZALE DEL VERANO - STAZIONE TIBURTINA", come meglio definiti nel capitolato d'oneri (di seguito, "**Capitolato d'oneri**").

Più in particolare, l'oggetto del contratto è costituito:

- ai sensi dell'articolo 114, co. 6, del Codice dei Contratti, dall'incarico di direzione dei lavori;
- ai sensi dell'articolo 114, co. 6, del Codice dei Contratti, dall'incarico di componente dell'ufficio di direzione dei lavori, composto da n. 1 Direttore Operativo e n. 1 Ispettore di cantiere;
- ai sensi dell'articolo 114, co. 6, del Codice dei Contratti, dal coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z-2 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l' "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", e indicata nella tabella *infra* riportata:

Tabella n. 1

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	CLASSE E CATEGORIE ex L.143/49	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	GRADO DI COMPLESSITÀ
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	<i>Viabilità ordinaria</i>	V.02	VI/a	€ 11.645.416,20	60,07%	0,45
STRUTTURE	<i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	I/g	€ 1.185.227,13	6,11%	0,95
IMPIANTI	<i>Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche</i>	IB.08	IV/c	€ 3.235.661,04	16,69%	0,50
		IB.09	IV/b	€ 2.292.377,32	11,83%	0,60
IDRAULICA	<i>Acquedotti e fognature</i>	D.04	VIII	€ 916.719,28	4,73%	0,65
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	<i>Sistemi e reti di telecomunicazione</i>	T.02	-	€ 110.329,70	0,57%	0,70
TOTALE				€ 19.385.730,67	100%	

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto le attività di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione costituiscono prestazioni che devono essere necessariamente svolte in maniera unitaria e sulla totalità dell'intervento posto a base di gara dei lavori e, pertanto, non possono che costituire un unico lotto.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà il Comune di Roma (RM), il tutto come meglio definito nella documentazione progettuale (sub. Allegato 2 al presente Disciplinare).

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 71356000-8 - Servizi tecnici.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Si precisa fin da ora che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato d'onori, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L'importo a base di gara è di € 558.778,42 (euro cinquecentocinquantottomilasettecentosettantotto/42) oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

L'importo dei lavori oggetto dei servizi è pari a € 19.385.730,67 (euro diciannovemilionitrecentottantacinquemilasettecentotrenta/67).

Tabella n. 2

	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI	€ 408.118,41	RIBASSABILE
2	SERVIZI DI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 150.660,01	RIBASSABILE
	IMPORTO A BASE DI GARA (1+2)	€ 558.778,42	

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, i compensi sono stati calcolati sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, *sub* Allegato n. 6 al presente Disciplinare.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3-*bis*, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, il Capitolato fa parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto di affidamento avranno inizio con la disposizione del RUP della Stazione Appaltante che inviterà il Direttore Lavori alla consegna dei lavori. I Servizi di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere svolti per l'intera durata dei lavori e termineranno con l'emissione del certificato di collaudo delle opere, secondo le modalità indicate nel Capitolato.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato con fondi assegnati dal MIT con Decreto Ministeriale n. 607 del 27 dicembre 2019, come prorogato dal Decreto Ministeriale n. 343 del 22 dicembre 2023 per un importo complessivo pari a **€ 23.454.000,00**.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare purché in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, tutti i soggetti indicati all'articolo 66 del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, "**R.T.**") fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 35, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 36, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 37, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- f) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Si precisa che le

società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 38, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d), e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le parti del servizio che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**") l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. rendere le dichiarazioni relative al Protocollo e al Patto di Integrità richiamati al successivo articolo 8.4;

v. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia dell'Agenzia per l'Italia digitale con le *"Specifiche tecniche"* del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3 dell'articolo 91 del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata *"Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione"*, relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, *"DGUE"* o *"Domanda di partecipazione"*) costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene anche attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, *"FVOE"*) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, *"CAD"*) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché, previa opportuna valutazione da parte del RUP, di quelle previste dagli articoli 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché, previa opportuna valutazione da parte del RUP, di quelle previste dagli articoli 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti;

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

In ogni caso, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- per lo svolgimento dell'incarico di **Direttore dei lavori** laurea in Ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A, da almeno 10 anni;
- per lo svolgimento dell'incarico di **Direttore Operativo**, laurea in Ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A, da almeno 5 anni;
- per lo svolgimento dell'incarico di **Ispettore di cantiere**, laurea in Ingegneria o Architettura, con abilitazione professionale e iscrizione al relativo Albo professionale alla Sezione A o Sezione B ovvero titolo di Geometra abilitato iscritto al rispettivo collegio provinciale, nonché titolo di Perito edile iscritto al rispettivo collegio provinciale;
- per lo svolgimento dell'incarico di **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione** nei cantieri temporanei e mobili, possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

All'interno della Tabella n. 3 che segue sono indicati il numero minimo di unità stimato per lo svolgimento di ciascuna attività nonché il numero minimo di unità complessive stimato per lo svolgimento dell'incarico.

Non è possibile indicare, per più prestazioni di cui alla Tabella che segue, lo stesso soggetto; pertanto, la somma delle unità minime indicate per lo svolgimento di ciascuna attività deve essere almeno pari al numero minimo di unità complessive indicato per lo svolgimento dell'incarico.

All'interno delle Tabella n. 3 che segue, per ciascuna figura professionale, è precisato:

- i) se sia possibile ricorrervi in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito *ad hoc* per l'appalto in oggetto prima della presentazione dell'offerta;
- ii) se, invece, la figura professionale dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti, anch'essi instaurati prima della presentazione dell'offerta:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato

nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Tabella n. 3

ATTIVITÀ	REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE AD HOC (SÌ/NO)	NUMERO MINIMO DI UNITÀ PER LA SPECIFICA ATTIVITÀ	POSSIBILE COINCIDENZA CON ALTRI SOGGETTI	NUMERO MINIMO DI UNITÀ COMPLESSIVE
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELL'UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI	laurea in Ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A, da almeno 10 anni	NO	1	NO	4
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008	NO	1	NO	
DIRETTORE OPERATIVO	laurea in Ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A, da almeno 5 anni	NO	1	NO	
ISPETTORE DI CANTIERE	laurea in architettura o in ingegneria, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale Sezione A o Sezione B oppure diploma di geometra diploma di perito, abilitazione professionale e iscrizione al rispettivo Collegio provinciale, oppure diploma di perito edile e iscrizione al rispettivo Collegio provinciale	NO	1	NO	

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 11, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, dovrà aver svolto **negli ultimi tre anni** antecedenti la data di indizione della procedura di gara servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nella tabella che segue:

Tabella n. 4

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	CLASSE E CATEGORIE ex L.143/49	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/ CATEGORIA	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	<i>Viabilità ordinaria</i>	V.02	VI/a	€ 11.645.416,20	60,07%	0,45	€ 4.658.166,48
STRUTTURE	<i>Strutture. Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	I/g	€ 1.185.227,13	6,11%	0,95	€ 474.090,85
IMPIANTI	<i>Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali –</i>	IB.09	IV/b	€ 2.292.377,32	11,83%	0,60	€ 916.950,93
IMPIANTI	<i>Laboratori con ridotte problematiche tecniche</i>	IB.08	IV/c	€ 3.235.661,04	16,69%	0,50	€ 1.294.264,42
IDRAULICA	<i>Acquedotti e fognature</i>	D.04	VIII	€ 916.719,28	4,75%	0,65	€ 366.687,71
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	<i>Sistemi e reti di telecomunicazione</i>	T.02	-	€ 110.329,70	0,57%	0,70	€ 44.131,88
TOTALE				€ 19.385.730,67	100,00%		

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie “STRUTTURE” e “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ”, ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell’ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alla categoria “IMPIANTI” ID Opere IB.08 e “IMPIANTI” ID Opere IB.09 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente ID Opere: IB.10.

Con riferimento alla categoria IDRAULICA – ID D.04 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente ID D.05.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

8.4 Dichiarazioni relative al Protocollo e al Patto di integrità applicabili all'appalto

8.4.1 Protocollo Sindacati

L'operatore economico dichiara di essere edotto che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione e al rispetto del protocollo di Intesa sottoscritto in data 05 ottobre 2022 tra il Commissario Straordinario (nominato con D.P.C.M. 14 aprile 2022) e le Organizzazioni sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil), relativamente agli interventi per la realizzazione delle linee tranviarie di Roma, e pertanto dovrà prendere visione del sub-Allegato 1.1 al presente disciplinare, atteso che le relative previsioni contengono prescrizioni ai fini dell'esecuzione dell'appalto cui lo stesso, in caso di aggiudicazione, dovrà attenersi.

8.4.2 Patto di Integrità

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, dichiara di assumere e di accettare tutti gli obblighi e i vincoli previsti dal Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, di cui costituisce l'allegato n. 5 alla sottosezione 2.3. L'operatore economico, pertanto, dovrà prendere visione del sub-Allegato 1.2 al presente disciplinare ed allegarlo alla propria offerta, firmato digitalmente in segno di accettazione.

Si precisa che, con riferimento agli obblighi e alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.4.2, tutti i soggetti indicati per lo svolgimento dei servizi tecnici, nonché i soggetti indicati quali ausiliari dovranno firmare digitalmente il predetto Patto di Integrità in segno di accettazione.

8.5 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico di acquisto*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [*con riferimento alla registrazione al Portale*] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 4) [*con riferimento alla partecipazione alla specifica gara*] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento, disponibile al seguente link <https://www.comune.roma.it/web/it/trattamento-dati-personali.page>;
- 5) di aver letto e di accettare il "*Codice Etico di Invitalia*", disponibile nella sezione "*Documenti utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;

- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i servizi oggetto della presente procedura
- 10) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti;
- 11) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 28, 29 e 90 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica e di autorizzare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 13) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il lavoro;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 14) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 15) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 16) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 17) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);

- 18) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 19) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 20) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 21) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente (Es.: Provvedimento n. ____ del ____);
- 22) *[Solo in caso di raggruppamento]* che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 23) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, co. 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- 24) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (Es.: Provvedimento n. ____ del ____);
- 25) *[Solo in caso di raggruppamento]* che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 26) si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 27) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- 28) di indicare il sito internet o l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 29) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- 30) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto di progettazione e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei servizi;
- 31) di aver letto il Protocollo Sindacati e il Patto di Integrità di cui ai sub Allegati 1.1 e 1.2 al presente Disciplinare, di aver accettato tutte le singole clausole in essi contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole dei suddetti protocolli;
- 32) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui CAM di cui al DM n. 256/2022, al DM n. 279/2024 nonché al DM 8 maggio 2012, emanati dal MASE nonché degli ulteriori CAM applicabili ai servizi oggetto di affidamento in corso di adozione o di definizione e dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione;
- 33) nel caso di consegna delle prestazioni in via d'urgenza o di avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dello stesso, qualora il R.T.I. o il consorzio non sia ancora costituito, di obbligarsi affinché sia il legale rappresentante della mandataria o della capogruppo a sottoscrivere il relativo verbale anche per conto della/e mandante/i o consorziata/e.

8.6 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi stabili e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in un in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tale caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.6.1 Requisiti di ordine generale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.6.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.2., lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

8.6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dall'operatore economico nel suo complesso.

Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T..

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, in caso di consorzi stabili, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "*cumulo alla rinfusa*".

8.6.4 Dichiarazioni relative al Protocollo Sindacati e al Patto di Integrità applicabili all'appalto

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni relative al Protocollo Sindacati e al Patto di Integrità applicabili all'appalto dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

8.6.5 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.5 che precede dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale e il requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento abbia ad oggetto l'autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi saranno eseguiti direttamente dall'ausiliario.

In tutti i casi in cui l'avvalimento non ha ad oggetto il prestito delle autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "*avvalimento premiale*"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al DGUE integrato con la domanda di partecipazione:

- i) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 104, co. 1, del Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. **Si precisa che, qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica;**
- ii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria, attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai precedenti articoli 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- iii) il Patto di Integrità di cui al sub-Allegato 1.2 al presente Disciplinare, firmato digitalmente in segno di accettazione.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91, del Codice dei Contratti nonché se sussistono cause di esclusione. La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre,

l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei Contratti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione, all'interno del contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un **unico soggetto ausiliario**, sarà consentito produrre **un unico contratto di avvalimento**.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, e quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti; mentre, la riscontrata carenza esclusivamente degli elementi del contratto relativi all'avvalimento "premiale" determinerà la non attribuzione del punteggio di cui alla successiva tabella 11, in relazione allo specifico sub-criterio restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetti di avvalimento.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari al 2% (due per cento) dell'importo massimo stimato**, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge.

Tabella n. 5

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 11.175,57

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento*

contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, verificabile mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

L'operatore economico potrà presentare una garanzia fideiussoria:

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia, che assicuri il rispetto della normativa vigente, anche in materia di *privacy*, e consenta l'accesso esclusivamente ad Invitalia in relazione alla garanzia presentata in gara, tramite idonea identificazione a mezzo SPID e informazioni qualificanti (quali il CIG riferito alla presente procedura, importo della garanzia, nominativo del concorrente);

ovvero, in alternativa,

- verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione l'indirizzo PEC dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) **del 30% (trenta per cento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la/e consorziata/e designata/e posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) **del 50% (cinquanta per cento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) **del 10% (dieci per cento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai

sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

- d) **del 20% (venti per cento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 prevista dall'Allegato II.13 al Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presente, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia** (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T., costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;
- iv. in caso di consorzi stabili, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in Piattaforma Telematica dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet o dell'eventuale indirizzo PEC dedicato da utilizzare ai

fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11 SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta **non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento**, in ragione della tipologia dell'appalto da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

L'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12 SUBAPPALTO

In ragione della natura delle prestazioni affidate, aventi ad oggetto l'incarico di direzione lavori, di componente dell'ufficio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la cui esecuzione deve necessariamente avvenire a cura dell'aggiudicatario, non è ammesso il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 13 CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE.

In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito o di produzione di ricevuta di avvenuto pagamento recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato n. 7 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101 co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105, del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilata online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà essere effettuato:

- tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;

- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato

digitalmente dal suo legale rappresentante). La stessa, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T. o del G.E.I.E.;
- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la Domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

B. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

C. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

D. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

E. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T. costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.;
ovvero, in alternativa
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

F. AVVALIMENTO

L'operatore economico in caso, di ricorso al contratto di avvalimento, dovrà produrre all'interno della documentazione amministrativa:

- i) il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; **N.B. In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente disciplinare;**
- iii) il Patto di integrità di cui all'Allegato 1.2 sottoscritto digitalmente per accettazione.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i servizi saranno eseguiti dall'ausiliario stesso.

G. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. potrà avvenire mediante consultazione del FVOE ovvero scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

H. PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa il Patto di integrità di cui all'Allegato 1.2 che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione secondo le seguenti prescrizioni:

- i. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;
- ii. in caso di R.T.I., costituiti o costituendi: da parte del legale rappresentante della mandataria e da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante;
- iii. in caso di consorzi stabili: da parte del legale rappresentante del consorzio e da parte del legale

- iv. in caso di avvalimento, dall'operatore economico secondo quanto rappresentato nei punti precedenti e dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 6

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE, CON EVIDENZA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATA DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE</p> <p>R.T. O G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE</p> <p>AVVALIMENTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INTEGRATA DAL DGUE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO</p>	ALLEGARE
B	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. GIÀ COSTITUITI
C	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETTERA G), DELL'ARTICOLO 66, CO. 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
D	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
E	i. GARANZIA PROVVISORIA	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T. COSTITUITI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA</p> <p>R.T. COSTITUENDI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN COMPONENTE IL R.T.</p>	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	ii. SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA	FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
F	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE SE DEL CASO
G	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
H	PATTO DI INTEGRITÀ SUB-ALLEGATO 1.2	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., COSTITUITI O COSTITUENDI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA MANDANTE CONSORZI STABILI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI AVVALIMENTO: LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA AUSILIARIA	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare l'offerta tecnica firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 7, afferente alla capacità tecnica dell'operatore economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in

cui l'operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale".

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 7

RELAZIONE UNICA			
CAPITOLO	PARAGRAFO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE	LIMITI EDITORIALI
A - ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	I sotto paragrafi del paragrafo A dovranno contenere tre SCHEDA ILLUSTRATIVE (una pagina per ogni scheda), ciascuna relativa ad uno dei sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criteri A.1, A.2.	2 (1 per ogni scheda illustrativa)	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A3 • font: arial • font size: 11; • interlinea: singola
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI	I sotto paragrafi del paragrafo B dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio B.1, B.2 e B.3.	18 escluse copertina, indice e certificazioni di cui al sub-criterio D.1 (se presenti) e inclusi eventuali disegni, tabelle, immagini e figure.	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A4 • font: arial • font size: 11; • interlinea: singola
C - RISORSE UMANE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO PREMIANTE	I sotto paragrafi del paragrafo C dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio C.1 e C.2		
D – CRITERIO PREMIANTE	Il concorrente dovrà allegare le certificazioni di cui al sub-criterio D.1 riportato nella Tabella n. 11.	Allegare copia delle certificazioni nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica	—
Totale pagine A4		18	
Totale Pagine A3		2	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (escluso copertina, indice, certificazioni e contratto di avvalimento cd. premiale se presenti)		20	

La Relazione Unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per l'intera relazione non sarà preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Istanze di oscuramento

presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 8

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 7)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CERTIFICAZIONI DI CUI AL SUB CRITERIO D.1		SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE SE DEL CASO
CONTRATTO DI AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE		FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	i. RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	ii. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della tabella n. 10 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- rendere le "DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA", ovvero dichiarare:
 - di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

- c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e la Stazione Appaltante;

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"*, mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2.1 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 9

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 8 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 10

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 11

ID	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub- punteggi (MAX)	Punteggi (MAX)		
OFFERTA TECNICA						
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			23		
	<p>Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare un massimo di 2 (due) servizi svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di svolgere tutte le operazioni riguardo ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione svolti per importo, tipologia e complessità dei lavori nell'ambito di appalti classificati nelle categorie oggetto di affidamento ed in particolare "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ" e/o "IMPIANTI" e/o "TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" e/o "STRUTTURE" e/o "IDRAULICA" con ID Opere V.02 e/o IB.09 e/o IB.08 e/o T.02 e/o S.03 e/o D.04 secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016.</p> <p>Per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• soggetto che ha svolto il servizio (eventuale quota di esecuzione, se in R.T.);• indicazione del Committente/Stazione Appaltante, CIG, CUP (se disponibili), oggetto dell'Intervento e localizzazione dell'Intervento;• ID opere, classi e categorie, importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone il servizio);• descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;• presenza e numero di varianti in corso d'opera;• eventuale collaudo delle opere. <p>I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi svolti dal concorrente sotto il profilo tecnico e funzionale, il livello di specifica professionalità e affidabilità del concorrente, nonché la coerenza rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante.</p> <p><u>Saranno considerati migliori i servizi che illustrino la rispondenza delle competenze specialistiche con riguardo agli aspetti di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva che evidenzino la capacità di risoluzione delle criticità relativamente all'ambito infrastrutturale in contesti urbani complessi con la presenza di aree vincolate.</u></p> <p>In particolare, i servizi presentati saranno valutati con riferimento ai seguenti sub-criteri:</p>					
	A.1	Esperienza professionale maturata per i servizi di Direzione dei lavori			12	
	A.2	Esperienza professionale maturata per i servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			11	
	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI					
	B.1	<p>Modalità di svolgimento del servizio di Direzione dei Lavori in termini di organizzazione</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare le modalità e i criteri che si intendono adottare nell'organizzazione e gestione dell'Ufficio di Direzione dei lavori, al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.</p> <p>A tal fine sarà valutata la modalità di gestione e di controllo dell'ufficio di Direzione dei lavori con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'organico da impegnare, il numero minimo di visite, la modulistica da rendere, nonché tutti gli ulteriori aspetti ed elementi ritenuti qualificanti dal concorrente.</p> <p>Saranno considerate migliori le offerte dalla quali si evinca l'efficacia e la qualità del servizio in relazione alla natura dell'intervento, alle relative problematiche specifiche, ai vincoli correlati ed alle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.</p>			14	
B.2	<p>Modalità di svolgimento del servizio di Direzione dei Lavori in termini di controlli</p> <p>Il concorrente dovrà illustrare le modalità e i criteri che si intendono adottare in termini di controllo e verifica nello svolgimento del servizio di Direzione dei lavori.</p> <p>Saranno considerate migliori le offerte dalle quali si evinca l'efficacia del servizio con particolare riferimento alle procedure di qualità adottate, a garanzia del controllo e del rispetto dei costi di realizzazione dell'opera nonché del controllo dei tempi di esecuzione nel rispetto della programmazione.</p>		11			
B.3	<p>Modalità di svolgimento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in termini di organizzazione.</p>		12			

		<p>Il concorrente dovrà illustrare le modalità e i criteri che si intendono adottare ai fini dell'organizzazione e gestione dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'allestimento e l'organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati, nonché per la tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi. A tal fine, sarà valutata la modalità di esecuzione del servizio relativo al Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva con riferimento agli aspetti relativi all'ottimizzazione della gestione del cantiere in relazione alle caratteristiche specifiche dell'intervento, delle possibili interferenze e del contesto urbano in cui si colloca, nonché tutti gli ulteriori aspetti ed elementi ritenuti qualificanti dal concorrente.</p> <p>Saranno considerate migliori le offerte dalla quali si evinca l'efficacia e la qualità del servizio in termini di sicurezza in relazione alla natura dell'intervento, alle relative problematiche specifiche, ai vincoli correlati ed alle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.</p>		
C	RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO			
	C.1	Qualità della struttura tecnico-organizzativa dell'Ufficio di Direzione lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	14	27
		<p>Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, in aderenza alle prescrizioni e agli obiettivi fissati dalla normativa vigente e nella documentazione tecnica. In particolare, è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">l'organigramma di commessa generale e le sue eventuali articolazioni interne;l'indicazione di tutte le figure a vario titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto con la distribuzione di ruoli e responsabilità, specificando la qualifica delle risorse impiegate per lo svolgimento di ciascuna attività. <p>In particolare, saranno considerate migliori le offerte che prevedono un approccio multidisciplinare e per le quali sia dimostrato che la struttura tecnica organizzativa proposta offra una elevata garanzia della qualità dell'attuazione delle prestazioni.</p>		
	C.2	Qualità delle figure professionali coinvolte	13	
	<p>Il concorrente dovrà illustrare la consistenza e la qualità delle risorse umane impiegate nelle attività di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>La documentazione presentata dovrà includere la descrizione delle principali esperienze maturate analoghe all'oggetto del contratto dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio.</p> <p>Saranno valutate migliori le offerte che diano evidenza dell'adeguatezza delle figure coinvolte, con particolare riferimento all'esperienza maturata dai componenti della struttura professionale, nelle categorie di intervento, che risulti complessivamente più significativa al fine dello svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.</p>			
D	CRITERIO PREMIANTE			
	D.1	<p>Possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022</p> <p>Il concorrente dovrà essere in possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare la certificazione nell'apposita sezione dedicata nella Piattaforma Telematica e/o fornire gli estremi della Certificazione in corso di validità.</p> <p>Il punteggio relativo al sub-criterio D.1 sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione in corso di validità;in caso di R.T.I., il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del R.T.I., attestino il possesso di tale Certificazione, secondo la formula seguente: <p style="text-align: center;">punteggio D.1 * $\frac{\text{numero componenti del R. T. I. in possesso del certificato}}{\text{numero componenti del R. T. I.}}$</p> <p>Si precisa che, in caso di consorzio partecipante, il possesso della Certificazione anche da parte di una delle consorziate esecutrici qualifica il consorzio, indipendentemente dal numero delle consorziate esecutrici indicate.</p>	3	3
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)			90	
OFFERTA ECONOMICA				
E	RIBASSO PERCENTUALE UNICO			10
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)			100	

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

\sum_n = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione sub criteri A.1. – A.2 – B.1 – B.2 – B.3 – C.1 – C.2);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elemento di valutazione D.1);
3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione E).

1) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative agli elementi sopra indicati) saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della Commissione come segue:

Tabella n. 12

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti.	0.9

	Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto **V_{ai}** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1. – A.2 – B.1 – B.2 – B.3 – C.1 – C.2

2) Per quanto riguarda il coefficiente **V_{ai}** di **natura quantitativa** relativo al sub-criterio D.1 (offerta tecnica) esso sarà attribuito secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei "Criteri motivazionali ed elementi di valutazione" relativi a detto sub-criterio.

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti **V_{ai}** di **natura quantitativa** relativo al criterio E (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente;

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente **R_a** indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto **V_{ai}** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E.

Il prodotto (V_{ai} * W_i) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione “MESSAGGI”.

Ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell’apposita area “MESSAGGI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l’indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno “*screenshot*” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel *sub* Allegato n. 8 “*Guida alla presentazione dell’offerta*”.

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell’ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l’operatore economico, ai sensi dell’articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell’offerta con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il DGUE, con esclusione di quelle che compongono l’offerta tecnica e l’offerta economica;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo o della garanzia provvisoria, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità dell’operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all’operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma Telematica in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile

decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	10/12/2024 – 12:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	04/12/2024
APERTURA DELLE OFFERTE	10/12/2024 – 12:30

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza ex articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi

della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'**offerta migliorativa** dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3. A) *OFFERTA ECONOMICA* e nel sub Allegato n. 8 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al **sorteggio** tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'offerta tecnica, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio

pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento delle Spiegazioni presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

In attuazione dei poteri commissariali di cui all'articolo 4, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con

modificazioni dalla legge 14 giugno 2029, n. 55, e in applicazione di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 6/T del 5 agosto 2024 nonché nella determina a contrarre, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta, per valutare se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara, e, in deroga all'articolo 17, co. 5 del Codice dei Contratti, procederà *ex lege* all'aggiudicazione immediatamente efficace nelle more della verifica sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.

In applicazione di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 6/T del 5 agosto 2024 e nella determina a contrarre, è sempre consentita l'esecuzione anticipata dell'appalto anche prima della stipulazione dello stesso, in deroga all'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti

In tal caso, saranno indicate espressamente nel relativo verbale di consegna dei lavori, le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.

Invitalia condurrà la valutazione delle eventuali Richieste di oscuramento parziale delle offerte classificatesi ai primi cinque posti in graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei Contratti.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del Contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle **eventuali Richieste di oscuramento** menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il **termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione** decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni **variazione** che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione** non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'**offerta** dell'Appaltatore sarà **irrevocabile** fino alla stipulazione del Contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha

luogo entro i successivi **sessanta giorni** dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'Aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il Contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3 del Codice dei Contratti, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Aggiudicatario per la stipulazione del Contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato d'oneri cui si rinvia.

Altresì, per la sottoscrizione del Contratto, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante **la/le polizza/e assicurativa/e** per l'esecuzione delle prestazioni.

L'avvenuta sottoscrizione del Contratto sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

Nei casi di cui all'articolo 124, co. 1, del Codice dei Contratti, si avvierà il *sub* procedimento di cui al successivo articolo 216, commi 1, 2 e 3, del medesimo Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, pec: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel + 39 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC..

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali. Invitalia, relativamente alle attività di cui alla presente procedura, assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, conferito da Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento. Pertanto, i dati saranno trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata da Roma

Capitale, in qualità di Titolare del trattamento e resa disponibile sul seguente link
<https://www.comune.roma.it/web/it/trattamento-dati-personali.page>.

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

- ALLEGATO 1.** Protocollo e Patto di integrità applicabili all'appalto;
 - ALLEGATO 1.1** Protocollo Sindacati;
 - ALLEGATO 1.2** Patto di Integrità;
- ALLEGATO 2.** Documentazione progettuale;
- ALLEGATO 3.** Capitolato d'Oneri;
- ALLEGATO 4.** Schema di Contratto;
- ALLEGATO 5.** Prospetto economico dell'appalto;
- ALLEGATO 6.** Determinazione dei corrispettivi;
- ALLEGATO 7.** Guida alla presentazione dell'offerta.

Il Responsabile unico del Progetto

Arch. Ilaria Verdoliva

Documento sottoscritto con firma digitale da ILARIA VERDOLIVA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.